

inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti. »

Chi approva questo terzo comma, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 13.

« La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'articolo 385 del Codice di procedura civile. »

**Presidente.** A questo articolo gli onorevoli Mango e Di Stefano propongono il seguente emendamento: sopprimere le parole « ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

**Calvi.** Ho chiesto di parlare unicamente per chiedere una spiegazione all'onorevole guardasigilli ed alla Commissione.

Come, con esatto concetto, nell'ultima parte dell'articolo 12 si è voluto evitare la spesa di una nuova citazione per la riassunzione di istanza, dopo che è compiuta l'istruttoria commessa al giudice delegato, così all'articolo 13 si è provveduto per la riproduzione della causa cancellata dal ruolo di spedizione.

Ora siccome i casi contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 12 possono unicamente trovare applicazione, quando si tratta di prove che vengono assunte da un giudice delegato, così io mi permetto di chiedere: come si provvederanno le parti per riassumere la causa, quando si tratta di istruttoria che si compie senza l'intervento del giudice?

L'onorevole ministro guardasigilli e la Commissione mi insegnano, che non tutte le prove vengono assunte da un giudice delegato. Per esempio, quando si tratta di una perizia ammessa per sentenza, si delega un giudice per assumere il giuramento del perito e per fissare il giorno in cui dovrà aver luogo l'esperimento peritale. Con ciò la funzione del giudice delegato cessa, perchè la perizia viene poi presentata nella cancel-

leria ed esclusivamente al cancelliere, il quale ne dà atto e redige il verbale della presentazione. Dato questo ed altri consimili casi in cui il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 12 non potrà trovare applicazione in tema di prestazione di giuramento, ripeto, come la causa si potrà riassumere? Si dovrà ritenere che in tali casi la riassunzione avrà luogo nel modo accennato in questo articolo? Questo articolo contempla anche tali eventualità? La dizione non mi pare a questo riguardo troppo chiara.

Se, come penso, debesi ritenere che tutte le volte che occorre la riassunzione d'istanza nei casi non contemplati dall'articolo 12 si provvede mediante citazione per biglietto, o si aggiunge una parola all'articolo che ciò nettamente significhi, e se ciò si è voluto dire allorquando nell'articolo si parla di *riproduzione di causa cancellata o decaduta dal ruolo*, io pregherei il ministro e la Commissione di dichiararlo esplicitamente, perchè in questo caso dalle dichiarazioni della Commissione e del guardasigilli si avrà una norma per ritenere che, anche quando per qualunque caso viene ripresa la causa, essa si può riassumere mediante citazione per biglietto, e si sarà così evitata una questione d'interpretazione, che diversamente certo sorgerebbe. Attendo quindi dall'onorevole relatore e dal ministro spiegazioni in proposito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Ammiro l'acume dell'onorevole Calvi, ma mi affretto a dichiarargli che, non solo per la parola abbastanza chiara dell'articolo 13, ma per gli stessi principii generali della legge, anche quando si tratti di riprodurre una causa, dopo il deposito in cancelleria della perizia, o dopo la prestazione del giuramento, la citazione possa farsi per biglietto. Questo è nell'indole stessa della citazione per biglietto, ed è inoltre nel sistema di tutto quanto il disegno di legge.

**Mango.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mango.** Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 13, come ho già fatto per gli emendamenti agli articoli 5 e 8.

Faccio voti all'onorevole ministro perchè voglia presentare un disegno di legge, che interdica alle parti di presentarsi personalmente davanti al giudice, e limiti l'esercizio